



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblici Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 538

16.05.2002

All.

li

Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amm.ne Penitenziaria

Oggetto: Rapporti informativi e Giudizi complessivi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

Pervengono dalle nostre Strutture territoriali numerosissime segnalazioni e lamentele correlate alla difforme applicazione che si registra nei vari Servizi ed Istituti penitenziari degli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e della restante normativa ad essi connessa, nella compilazione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi riferiti al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, viene evidenziato come l'Amministrazione da Lei diretta, lungi dal trasferire alla periferia ancora ostaggio delle proprie visioni circoscritte ed ancestrali l'emancipazione che pure l'ha complessivamente investita negli ultimi due lustri, frequentemente utilizza l'abbassamento del rapporto informativo e del giudizio complessivo quasi come uno strumento di ritorsione nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che - suo malgrado - nell'anno di riferimento si è ammalato e per tale motivo si è assentato del servizio.

Altre anomalie si riscontrano nella valutazione del personale del Corpo che presta servizio, a seguito di provvedimenti di assegnazione temporanea o di missione, in sedi diverse da quella da cui è amministrato. Molte volte, difatti, quest'ultimo viene valutato dalle Autorità competenti prescindendo nella maniera più assoluta dalle informazioni fornite dalle Direzioni ove presta realmente servizio.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso di un Agente del Corpo di polizia penitenziaria amministrato dalla Direzione della Casa Circondariale di San Remo e che nell'anno 2001 ha prestato servizio per circa sei mesi presso la Casa Penale di Napoli "Secondigliano" e per l'altra metà dell'anno presso il Coordinamento dei Servizi di Sicurezza, Autoparco e Vigilanza di Roma. Benché il Comandante del Reparto ed il Direttore della C.P. di Napoli "Secondigliano" come il responsabile del Coordinamento dei Servizi di Sicurezza, Autoparco e Vigilanza di Roma abbiano espresso una valutazione numerica dei vari elementi di giudizio pari, complessivamente, a 30, il Comandante del Reparto ed il Direttore della C.C. di San Remo hanno attribuito all'Agente in questione, rispettivamente, il rapporto informativo di 20 ed il giudizio complessivo di buono.

Inoltre, ci risulta che fin troppo spesso i termini temporali di cui all'art. 44 del D.Lgs. 443/92 - anche al di là di ogni disquisizione tecnico-giuridica in relazione alla loro presunta natura ordinatoria - non vengono assolutamente rispettati, tanto che alla data odierna in molte sedi i rapporti informativi ed i giudizi complessivi non risultano essere ancora stati espressi.

Per di più continuano a registrarsi tempi lunghissimi ed al di fuori di quelli previsti dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540, come modificato ed integrato dal D.M. 7 febbraio 1997, n. 488, nella valutazione e decisione dei ricorsi proposti alla Commissione di cui all'art. 50 del citato D.Lgs. 443/92 che, oltre a svilire e quasi vanificare l'istituto del riesame, ingenerano ovvi effetti di indebito trascinarsi e ripercussione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi eventualmente illegittimi sulla valutazione degli anni successivi e sugli scrutini relativi agli avanzamenti.

Per quanto rappresentato, si richiede alla S.V. un immediato ed autorevole intervento che determini l'emanazione di direttive, chiare e vincolanti, idonee a risolvere la problematica complessiva.

Nell'attesa di un cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tesi